

**ATTO DI CESSIONE IN USO DI BENI APPARTENENTI AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI CAVEDINE
DENOMINATI PASCOLI PRESSO MALGA DI CAVEDINE**

tra le parti:

COMUNE DI CAVEDINE, rappresentato dal signor DAVID ANGELI, nato a _____ il _____, Sindaco del Comune di Cavedine, domiciliato per la carica in Cavedine presso il Municipio, il quale dichiara di agire nel presente atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del **COMUNE DI CAVEDINE** (**Partita I.V.A. 00274540228**), proprietario dei fondi appresso individuati (concedente)

_____, nato a _____ (____) _____ residente a _____, ____, c.f._____, legale rappresentante del _____. p.i. _____ (concessionario)

Premesso che

con deliberazione della Giunta comunale del Comune di Cavedine di data _____ marzo 2025 n. ___ è stata autorizzata l'attivazione della procedura per l'assegnazione dei pascoli presso la malga di Cavedine ed è stato approvato il disciplinare tecnico-economico - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

. a seguito di asta pubblica indetta con nota n. di data è stato scelto il Concessionario cui assentire la concessione, ad uso pascolo ovino, del compendio pascolivo presso la Malga di Cavedine, in C.C. Brusino, Laguna Mustè e Stravino;

Visto il verbale di aggiudicazione di data 2025;

Tutto ciò premesso quale parte sostanziale ed integrante, tra le parti si conviene di stipulare il seguente

. le realtà richieste in concessione appartengono al Patrimonio Indisponibile del Comune di Cavedine;

. la Giunta Comunale con deliberazione n. di data

ha autorizzato la stipulazione del presente atto di concessione;

. la documentazione antimafia non è richiesta, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in quanto il valore complessivo dell'atto è inferiore ad euro 150.000,00;
si stipula il seguente

ATTO DI CONCESSIONE

ART. 1 - (Individuazione dell'uso e dell'oggetto concesso) Comma 1)

L'Amministrazione concedente attribuisce al Concessionario, che accetta, a titolo di concessione ad uso pascolo ovino, le seguenti realtà appartenenti al Patrimonio Indisponibile del Comune di Cavedine e caratterizzate dalla seguente descrizione catastale e tavolare:

in C.C. Brusino - P.T. 189:

- p.f. 1747 di m² 9.467 di pascolo;
- p.f. 1752 di m² 7.445 limitatamente a 7.155 di pascolo;
- p.f. 1764 di m² 25.852 limitatamente a 24.978 di pascolo;
- p.f. 1755 di m² 8.960 limitatamente a 8.941 di pascolo;
- p.f. 1754 di m² 2.169 di pascolo;
- p.f. 1753 di m² 5.406 di pascolo;
- p.f. 1736 di m² 21.127 limitatamente a 19.937 di pascolo;

in C.C. Brusino - P.T. 59:

- p.f. 1761 di m² 39.603 limitatamente a m² 1.302 di pascolo, m² 14.073 di pascolo tara 20%;

in C.C. LAGUNA MUSTÈ I - P.T. 40:

- p.f. 3377 di m² 20.422 limitatamente a m² 37 di pascolo, m² 3.123 di pascolo tara 20% e m² 11 di pascolo tara 50%;
- p.f. 3376 di m² 99.693 limitatamente a m² 10.793 di pascolo, m² 62.260 di pascolo tara 20% e m² 8.054 di pascolo tara 50%;
- p.f. 3380 di m² 6.770 di cui m² 1.324 di pascolo e m² 5.446 di pascolo tara 20%;
- p.f. 3407 di m² 3.629 limitatamente a m² 741 di pascolo tara 20% e m² 836 di pascolo tara 50%;
- p.f. 1354 di m² 834 limitatamente a m² 16 di pascolo e m² 151 di pascolo tara 20%;
- p.f. 3406 di m² 15.195 limitatamente a m² 11.590 di pascolo tara 20% e m² 1.605 di pascolo tara 50%;

- p.f. 3408 di m² 33.553 limitatamente a m² 3.038 di pascolo, m² 1.994 di pascolo tara 20% e m² 14.753 di pascolo tara 50%;
- p.f. 3409 di m² 17.145 limitatamente a m² 1.676 di pascolo tara 20% e m² 6.797 di pascolo tara 50%;
- p.f. 3410 di m² 228.725 limitatamente a m² 4.247 di pascolo tara 20% e m² 21.249 di pascolo tara 50%;
- p.f. 3413 di m² 24.300 limitatamente a m² 620 di pascolo e m² 14.985 di pascolo tara 50%;
- p.f. 3415 di m² 6.413 limitatamente a m² 3.036 di pascolo e m² 1.347 di pascolo tara 50%;
- p.f. 3416 di m² 6.546 limitatamente a m² 2.798 di pascolo e m² 2.418 di pascolo tara 50%;
- p.f. 3405 di m² 9.225 limitatamente a m² 1.162 di pascolo, m² 5.021 di pascolo tara 20% e m² 60 di pascolo tara 50%;

in C.C. LAGUNA MUSTÈ I - P.T. 1354:

- p.f. 3397 di m² 9.716 limitatamente a m² 8.802 di pascolo e m² 243 di pascolo tara 20%;
- p.f. 3396 di m² 14.781 limitatamente a m² 12.401 di pascolo e m² 675 di pascolo tara 20%;
- p.f. 3399 di m² 518 limitatamente a m² 228 di pascolo;
- p.f. 3389 di m² 32.280 limitatamente a m² 31.845 di pascolo e m² 304 di pascolo tara 20%;
- p.f. 3390 di m² 13.516 limitatamente a m² 12.518 di pascolo e m² 550 di pascolo tara 20%;
- p.f. 3391 di m² 12.704 limitatamente a m² 11.273 di pascolo e m² 31 di pascolo tara 20%;
- p.f. 3398 di m² 8.114 limitatamente a m² 7.467 di pascolo;
- p.f. 3400 di m² 1.827 limitatamente a m² 416 di pascolo;
- p.f. 3401 di m² 11.617 limitatamente a m² 9.140 di pascolo e m² 675 di pascolo tara 20%;
- p.f. 3402 di m² 4.424 limitatamente a m² 1.747 di pascolo e m² 2.138 di pascolo tara 50%;
- p.f. 3403 di m² 504 limitatamente a m² 154 di pascolo;

in C.C. STRAVINO - P.T. 797:

- p.f. 2131 di m² 4.722 limitatamente a m² 910 di pascolo, m² 3.660 di pascolo tara 20% e m² 125 di pascolo tara 50%;
- p.f. 2092 di m² 33.938 limitatamente a m² 29.771 di pascolo tara 20% e m² 4.167 di pascolo tara 50%;
- p.f. 2091/2 di m² 12.387 limitatamente a m² 10.559 di pascolo tara 20% e m² 1.828 di pascolo tara 50%;
- p.f. 2091/1 di m² 10.499 di cui m² 107 di pascolo, m² 4.268 di pascolo tara 20% e m² 6124 di pascolo tara 50%;
- p.f. 2090/2 di m² 10.549 limitatamente a m² 452 di pascolo tara 20% e m² 7.008 di pascolo tara 50%;
- p.f. 2090/1 di m² 9.153 limitatamente a m² 8.965 di pascolo tara 50%;
- p.f. 2089/1 di m² 8.781 limitatamente a m² 209 di pascolo tara 50%;
- p.f. 2115/1 di m² 13.439 di cui a m² 1.174 di pascolo, m² 10.357 di pascolo tara 20% e m² 1.908 di pascolo tara 50%;
- p.f. 2114 di m² 6.479 limitatamente a m² 5.178 di pascolo tara 20% e m² 1.110 di pascolo tara 50%;
- p.f. 2113 di m² 3.007 limitatamente a m² 2.826 di pascolo tara 20% e m² 16 di pascolo tara 50%;
- p.f. 2109 di m² 37.930 limitatamente a m² 10.159 di pascolo tara 50%;
- p.f. 1982 di m² 10.999 limitatamente a m² 7.616 di pascolo tara 50%;
- p.f. 1986/1 di m² 4.619 limitatamente a m² 4.032 di pascolo tara 50%;
- p.f. 1987/2 di m² 7.744 limitatamente a m² 7.664 di pascolo tara 50%;
- p.f. 1987/1 di m² 9.452 limitatamente a m² 6.578 di pascolo tara 50%;
- p.f. 2017 di m² 1.491 limitatamente a m² 65 di pascolo e m² 769 di pascolo tara 20%;
- p.f. 2033 di m² 7.088 limitatamente a m² 4.458 di pascolo e m² 2.528 di pascolo tara 20%;
- p.f. 2021 di m² 4.399 limitatamente a m² 3.238 di pascolo, m² 1.013 di pascolo tara 20% e m² 230 di pascolo tara 50%;
- p.f. 2022 di m² 9.859 limitatamente a m² 5.436 di pascolo e m² 4.470 di pascolo tara 20%;
- p.f. 2023 di m² 3.808 limitatamente a m² 3.260 di pascolo e m² 363 di pascolo tara 20%;

- p.f. 2024 di m² 2.766 limitatamente a m² 2.280 di pascolo e m² 270 di pascolo tara 20%;
- p.f. 2027/1 di m² 7.298 limitatamente a m² 2.495 di pascolo e m² 4.829 di pascolo tara 20%;
- p.f. 2027/2 di m² 14.813 limitatamente a m² 3.385 di pascolo, m² 5.684 di pascolo tara 20% e m² 2.792 di pascolo tara 50%;
- p.f. 2028/1 di m² 2.999 limitatamente a m² 2.679 di pascolo, m² 131 di pascolo tara 20% e m² 95 di pascolo tara 50%;
- p.f. 2031/2 di m² 1.994 limitatamente a m² 1965 di pascolo;
- p.f. 2031/1 di m² 2.491 limitatamente a m² 2.218 di pascolo e m² 226 di pascolo tara 20%;
- p.f. 2030/2 di m² 9.992 di pascolo;
- p.f. 2030/1 di m² 4.214 limitatamente a m² 4.204 di pascolo;
- p.f. 2028/2 di m² 2.382 limitatamente a m² 2.204 di pascolo e m² 76 di pascolo tara 50%;

in C.C. STRAVINO - P.T. 37:

- p.f. 2028/3 di m² 3.255 limitatamente a m² 3.033 di pascolo e m² 106 di pascolo tara 50%;

in C.C. STRAVINO - P.T. 80:

- p.f. 2031/3 di m² 1.897 limitatamente a m² 1.847 di pascolo.

L'area concessa ad uso pascolo ovino assomma quindi, nei tre Comuni Catastali di Brusino, Laguna Mustè I e Stravino ad un totale complessivo in concessione di catastali m² 610.046 corrispondenti alla superficie pascoliva netta di m² 496.952, che potranno subire modifiche in funzione delle indicazioni di APPAG.

Il pascolo in oggetto è destinato prioritariamente all'allevamento di ovicaprini da allevamento/carne.

Articolo 2 (Prezzo)

Il canone annuo è convenuto in euro _____,00 (Euro _____/00) annui.

Articolo 3 (Obblighi a carico del concedente)

Il concedente si obbliga a dare in consegna i pascoli di cui all'oggetto.

All'atto della consegna sarà redatto un verbale secondo quanto previsto dal disciplinare tecnico-economico.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per sconfinamenti all'interno del compendio da pascoli confinanti o vicini.

Il Comune non assume altresì alcuna responsabilità nel caso che, per cause da esso non dipendenti, il pascolo non possa essere utilizzato per l'intera annata agraria o per parte di essa o comunque la produttività del fondo per particolari eventi atmosferici o climatici, risulti compromessa o notevolmente diminuita.

Nessuna responsabilità assume altresì il Comune nel caso in cui l'alpeggio venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria.

Nei casi previsti dal precedente comma nessuna riduzione del canone di concessione spetterà al concessionario.

Articolo 4 (Obblighi a carico del concessionario)

Il concessionario è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti dal disciplinare tecnico-amministrativo (contenuto nel bando) che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente in ogni sua parte, nessuna esclusa.

Articolo 5 (Disciplina applicabile – allegati)

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'allegato Disciplinare tecnico - economico

Articolo 6 (Penali)

In caso di inadempimento contrattuale del concessionario trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 25 dell'allegato disciplinare tecnico-economico.

Articolo 7 (Durata – clausole risolutive espresse)

La concessione avrà durata dal 1 maggio 2025 e scadenza 15 settembre 2029.

La concessione ha ad oggetto esclusivamente l'attività di alpeggio ovvero il pascolo del bestiame in montagna. È espressamente esclusa ogni attività di coltivazione o utilizzazione ad altri fini del compendio pascolivo, risultando pertanto inapplicabile la disciplina dei contratti agrari prevista per i coltivatori diretti.

Articolo 8 (Garanzie)

Il concessionario ha costituito una garanzia per tutto il periodo di durata della presente concessione di euro _____,00 mediante polizza assicurativa n. _____ di data _____, presso _____ Agenzia di _____, per danni a terzi e quale garanzia per la corretta osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle prescrizioni della concessione e per il pagamento del premio annuo. La riscossione della garanzia non esime il concessionario dagli ulteriori obblighi di risarcimento dei danni arrecati.

Articolo 9 (Deroghe a condizioni legali)

Le disposizioni del presente contratto nonché del disciplinare tecnico-economico (ALLEGATO 1) hanno piena efficacia tra le parti anche in deroga alle previsioni normative.

Articolo 10 (Foro competente)

Per ogni controversia innanzi al giudice ordinario è competente il giudice del foro di Trento.

ART. 11 - (Domicilio)

Per ogni effetto del presente atto di concessione il Concessionario elegge domicilio presso la propria sede specificata in preambolo e si obbliga a comunicare all'Amministrazione concedente ogni variazione dello stesso domicilio che intervenga nel corso della durata del presente atto di concessione.

Articolo 12 (Spese e trattamento fiscale)

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto di concessione e l'imposta di registro sono a carico del Concessionario.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano:

che il presente atto di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in base all'art. 5 comma 2 della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm. applicando, all'importo complessivo del contratto pari ad € XXXXXXXXXX (XXXXXXX/XX), l'aliquota del 2% cui corrisponde l'imposta di € XXXXXXXXXX (XXXXXXX/XX); -----

. che il presente atto è da considerarsi soggetto all'imposta di bollo, così come disposto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e ss.mm..

Per il concedente – Il Sindaco	Per il concessionario Sig.

Ai sensi degli articoli 1741, 2° e 1742, 2° del codice civile, le parti approvano specificamente le seguenti clausole:

Articolo 6 (Penali)

Articolo 7 (Durata – clausole risolutive espresse)

Articolo 8 (Condizioni sospensive)

Articolo 9 (Deroghe a condizioni legali)

Articolo 10 (Foro competente)

Cavedine, ____ 2025

Per il concedente – Il SINDACO	Per il concessionario

ALLEGATO A)

Disciplinare tecnico-economico - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis della L.P. 28 marzo 2003, n. 4

Articolo 1 – Oggetto

Il presente disciplinare ha per oggetto esclusivamente la conduzione dei pascoli presso la malga di Cavedine (già malga Roncher).

I pascoli sono destinati prioritariamente all'allevamento di ovicaprini in conformità al presente disciplinare e nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 2 Descrizione del compendio pascolivo

La consistenza della superficie pabulare del compendio è pari a:

- Pascoli puliti senza tara ha 26,31;
- Pascoli con tara 20% ha 16,08;
- Pascoli con tara 50% ha 7,28;

TOTALE SUPERFICIE LORDA ha 61,00;

TOTALE SUPERFICIE NETTA ha 49,69.

La superficie pascolabile, posta a quota compresa tra i 1700 m slm e i 1950 m slm, è contraddistinta dalle particelle di cui al contratto tutte con destinazione pascolo, secondo le indicazioni del piano forestale aziendale del Comune di Cavedine e Frazioni.

Art. 3 Destinazione dei pascoli (in relazione al bestiame alpeggiato)

I pascoli sono prioritariamente destinati all'allevamento di ovicaprini da allevamento/carne e/o da latte.

Art. 4 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a 90 giorni e potrà di regola avvenire dal 15 giugno al 15 settembre d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e dal Servizio Foreste e Fauna, tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Art. 5 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è stimato in 42 U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- Ovini = 0,15 U.B.A.
- Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili. Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi della Commissione istituita ai sensi dell'art. 25 del presente disciplinare.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario al prezzo di € 50,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora il pascolo non venga caricata con il numero minimo di 37 UBA, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il pascolo non sia monticato il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 6 Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Art. 7 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Al concessionario competono i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio. La proprietà, tramite proprio personale e/o il Custode Forestale, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione dei fondi.

Art. 8 Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo di concessione, di eseguire opere di miglioramento (manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente proprietario e concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari da eseguirsi, in "conto canone di concessione".

I lavori straordinari così assegnati non possono superare il valore monetario del canone di concessione.

Art. 9 Oneri generali a carico del concessionario

Durante la gestione dei pascoli, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione dei fondi dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto.

Art. 10 Oneri particolari del concessionario per la gestione dei pascoli

Nella conduzione dei pascoli il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune dove sono ubicati i fondi e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- b) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- c) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti nei fondi solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- d) non modificare in alcun modo la destinazione delle aree pascolive in concessione;
- e) esercitare un pascolo turnato con almeno due passaggi su tutte le aree in concessione;
- f) utilizzare il filo pastore per garantire un più preciso esercizio del pascolo;
- g) turnare le aree di stabulazione notturna per evitare concentrazione di deiezioni e danno al cotico ed a protezione dalle predazioni tramite l'approntamento di adeguate perimetrazioni;
- h) custodire diligentemente e con continuità il gregge.

Per il ricovero degli addetti alla sorveglianza del gregge, il Concessionario è autorizzato a realizzare delle modeste strutture a carattere stagionale previa acquisizione di tutti i pareri e autorizzazioni urbanistico edilizi. Il sedime delle strutture di ricovero dovrà essere concordato con l'Amministrazione concedente.

Art. 11 Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario;

Art. 12 Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 13 Durata della concessione

La durata della concessione viene fissata in 5 (cinque) annate agrarie dal 2025 al 2029, con inizio il primo di maggio e termine il 15 settembre di ciascun anno.

È esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo anche tacito e l'affido. Parimenti, al termine della concessione, è esclusa ogni possibilità di prelazione agraria dal momento che la concessione ha ad oggetto esclusivamente l'attività di alpeggio ovvero il pascolo del bestiame in montagna.

È espressamente esclusa ogni attività di coltivazione o utilizzazione ad altri fini del compendio pascolivo, risultando pertanto inapplicabile la disciplina dei contratti agrari prevista per i coltivatori diretti.

Art. 14 Divieto di subconcessione

E' espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi oggetto del presente atto.

Art. 15 Cauzione

All'atto della sottoscrizione della concessione, il concessionario è tenuto a costituire una garanzia, per la durata dell'intero contratto, di € _____,00 (Euro _____/00) per danni alle strutture di proprietà comunale, per danni a terzi e quale garanzia per la corretta osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle prescrizioni della concessione e per il pagamento del premio annuo.

Tale garanzia va costituita mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria "a prima richiesta" (cioè con pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta del locatario) che sia munita della clausola di rinuncia alla preventiva escusione e della clausola di rinuncia a far valere le eccezioni relative al rapporto negoziale (tra fideiussore e aggiudicatario) ivi compreso il mancato pagamento del premio assicurativo.

La riscossione della garanzia non esime il concessionario o dagli ulteriori obblighi di risarcimento dei danni arrecati.

Art. 16 Canone di concessione derivante dall'utilizzo zootecnico tradizionale dei pascoli

Il canone annuo è determinato nella misura pari a quella risultante dall'offerta dell'aggiudicatario. Al canone è automaticamente applicato l'aggiornamento ISTAT riferito ai prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati ufficialmente accertato (dati da riferire all'anno solare precedente).

L'importo del canone va pagato annualmente entro il 30 giugno dell'anno in corso.

La ditta concessionaria non potrà pretendere nessun indennizzo nel caso in cui venga ritardato l'inizio della monticazione ovvero anticipata la fine delle stesse per qualunque causa, anche di forza maggiore. Il concessionario dovrà lasciare, scaduto il periodo di concessione, i fondi nelle condizioni in cui erano al momento della consegna, come risulta dal verbale di presa consegna.

Il mancato pagamento del canone nel termine di cui al secondo comma, comporterà la risoluzione *ipso iure* del contratto, fermo restando l'obbligo di risarcire il maggior danno.

Art. 17 Generalità

Il concessionario dei pascoli si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 19 Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il concessionario si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario;
- e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 18 Integrazioni alimentari

- a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- b) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max 0,25 x 12 = 4,5 kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico dei pascoli.

Art. 19 Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o dissecanti.

Art. 20 Vigilanza

Il Custode Forestale, ovvero qualunque ufficiale o agente di polizia giudiziaria ed i funzionari provinciali competenti in materia agricola-forestale possono elevare contestazioni in ordine al mancato rispetto degli obblighi in materia igienico-sanitaria e di ogni altro obbligo stabilito dal presente disciplinare nonché dalle norme da esso richiamato e da quelle comunque applicabili in relazione all'attività svolta.

Sarà altresì compito del Custode Forestale vigilare e verificare le generalità di tutti i soggetti dediti all'alpeggio e relazionare all'Amministrazione Comunale.

Il Custode Forestale assieme al Responsabile dell'Ufficio Tecnico procederanno alla consegna dei fondi all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso. Il Custode Forestale effettua inoltre almeno due sopralluoghi all'anno ai pascoli e precisamente:

- uno in occasione del carico con redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico con la redazione dell'apposito verbale.

Il Custode provvederà a controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico e di quanto disposto dal presente disciplinare.

Art. 21 Consegna e riconsegna del pascolo

All'inizio e alla scadenza della concessione, la proprietà, rappresentata da propri Funzionari e/o Custode Forestale, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna dei fondi, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico. Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle

penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salvo la richiesta di eventuali integrazioni.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico dei pascoli). L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

Note:

Il **verbale di consegna**, redatto all'inizio del periodo contrattuale, richiamati il contratto ed il disciplinare tecnico - economico, deve riportare l'esito della ricognizione sulle strade, pozze d'abbeverata, ecc., con il relativo stato di conservazione. In questa sede vengono anche definite nel dettaglio le manutenzioni e gli interventi che il concessionario deve realizzare nel periodo di validità del contratto. Infine possono essere raggiunti accordi anche in merito alla realizzazione di interventi di carattere straordinario.

Il **verbale di riconsegna** è redatto alla fine del periodo del contratto di concessione in uso, allo scopo di verificare il grado di conservazione dei fondi rispetto alla presa in consegna. Nel caso in cui fossero riscontrati danni o deterioramenti dovuti a negligenza del concessionario, il verbale diventa lo strumento sulla base del quale l'Ente proprietario agisce nei confronti del concessionario per tutelare i propri interessi, così come previsto nel contratto di concessione e nel capitolato in uso.

I verbali devono essere sottoscritti dalle parti che effettuano congiuntamente uno o più sopralluoghi.

Con il **verbale di carico**, richiamata la precedente documentazione (contratto, disciplinare tecnico - economico, verbale di consegna), si concordano alcune iniziative ed attività, relativi sia alla gestione sia a lavori ordinari e straordinari, da svolgersi durante la stagione di monticazione.

Il **verbale di scarico** ha lo scopo di verificare il rispetto degli accordi e del relativo piano di attività, quantificando, in caso di inadempienze da parte del concessionario, le spese necessarie a sostenere gli interventi non realizzati, salvo che il concessionario non s'impegna a realizzarli e li realizzi effettivamente. Analogamente ai precedenti verbali, anche questi devono essere sottoscritti all'inizio e alla fine della stagione di monticazione.

Art. 22 Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Articolo oggetto di inadempimento	Infrazione	Penalità
art. 4 Durata della monticazione	monticazione anticipata, demonticazione ritardata	€ 50,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 5 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	minimo € 50,00
art. 7 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 19 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 21 Contenimento della	rispetto delle disposizioni di	mancato minimo € 200,00

flora infestante	cui alle lettere a) e b) mancato	per ogni inadempienza
------------------	----------------------------------	-----------------------

Art. 23 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 13, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di concessione nonché alla richiesta al concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inoservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento avvalendosi del proprio personale, lo stato di manutenzione dei beni oggetto di concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali il contratto di concessione è stata stipulato; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione del contratto di concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Da ultimo il concessionario potrà recedere dal contratto di concessione col semplice preavviso da comunicarsi al concedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza che sia necessaria la notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario, **entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno.**

Art. 24 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 16 e 23, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- pascoli caricati con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzati;
- pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a trenta giorni.

Il concedente avrà, inoltre, facoltà di recesso senza preavviso nel caso in cui sia accertata, a mezzo di apposita commissione o dell'autorità forestale o da parte di qualsiasi altro ufficiale o agente di polizia giudiziaria, una grave violazione alle norme di legge in materia igienico-sanitaria o alle prescrizioni contenute nel contratto di concessione. In particolare, è da considerarsi (a titolo esemplificativo) grave la violazione:

- dell'obbligo di rispettare le norme di corretta conduzione agraria;
- dell'obbligo di rispettare i divieti di edificazione e realizzazione di manufatti non autorizzati;
- dell'obbligo di rispettare le norme in materia veterinaria che comportino rischi per i capi di bestiame;
- degli obblighi stabiliti dalla competente autorità per la monticazione;
- dell'obbligo di gravi danni arrecati alle strutture o a terzi per effetto della violazione di regole prudenziali di condotta;
- l'impiego nella conduzione dell'alpeggio, rispetto a quanto eventualmente dichiarato, di soggetti che abbiano riportato condanne penali o che abbiano procedimenti penali pendenti

di cui agli artt. 500 c.p., 544 bis c.p., 544 ter c.p., 544 quater c.p., 544 quinques c.p., 633 c.p., 636 c.p., 637 c.p., 638 c.p., 727 c.p., 727 bis c.p.